Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 6 maggio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1973, n. **1083**.

Recupero e nuova assegnazione di due posti di assistente di ruolo . . . . Pag. 3147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1084**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro . . Pag. 3147

1974

LEGGE 10 aprile 1974, n. **123**.

Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29. Pag. 3147

LEGGE 16 aprile 1974, n. **124**.

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale . . . . Pag. 3147

LEGGE 16 aprile 1974, n. **125**.

Aumento del contributo statale all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze. Pag. 3148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1974, n. **126**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova. Pag. 3148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1974, n. **127**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze. Pag. 3149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1974, n. **128**.

Proroga per il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche . . . . Pag. 3149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **129**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della congregazione delle pie sorelle della piccola missione per le sordomute, in Bologna . . . . . Pag. 3149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **130**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale Maria SS.ma del rosario, in Santa Venerina. Pag. 3149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **131**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo, in Bolzano . . . . . Pag. 3149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **132**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Latina . . . Pag. 3150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **133**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Anna e di S. Ambrogio, in Castelmagno. Pag. 3150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **134**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro e di S. Lucia, in Monterosso Grana. Pag. 3150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **135**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., in Milano . . . . Pag. 3150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n 136.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'attribuzione di una porzione di terreno alla parrocchia di S. Antonio di Padova, in Castelfidardo . . Pag. 3150

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1973.
Approvazione del regolamento concernente i coefficienti numerici da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero del commercio con l'estero . Pag. 3150

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.
Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche . . . . Pag. 3151

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1974.
Iscrizione di tredici varietà di patata nei registri delle varietà . . . . Pag. 3151

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1974.
Iscrizione di una varietà di foraggera graminacea nei registri delle varietà . . Pag. 3152

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1974.
Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dai registri delle varietà . . Pag. 3153

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia . . . . Pag. 3153

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.
Autorizzazione alla Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino, ora Banca Venturi, società per azioni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Diso. Pag. 3154

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1974.
Modificazione al decreto ministeriale 5 gennaio 1974 relativo all'iscrizione di cinquanta tipi di mais nei registri delle varietà . . . . . . Pag. 3154

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Noli massimi per emigranti. Pag. 3155

Ministero del tesoro:
Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972-1987 . Pag. 3156
Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 3156

Ministero delle finanze:
Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° gennaio 1974 al 27 gennaio 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 3566/73 . . Pag. 3157
Dazi specifici e supplementi dazio applicabili dal 1° novembre 1973 al 31 gennaio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2875/73 e n. 115/74 . . . Pag. 3166

Ministero del turismo e dello spettacolo: Esito di ricorso. Pag. 3167

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento del consorzio padovano per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede in Padova . Pag. 3167
Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Taranto . . . Pag. 3167

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1195-AL ». Pag. 3167
Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 399-AL » Pag. 3167
Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 659-AL » . . . . Pag. 3167
Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 737-AL » . . . . Pag. 3167

Ordine al merito della Repubblica italiana: Annullamento di decreto di concessione di onorificenza . . . Pag. 3167

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari . . . . Pag. 3167

Regione Emilia-Romagna:
Variante al piano regolatore generale del comune di Cattolica . . . . Pag. 3168
Varianti al piano regolatore generale del comune di Modena . . . . Pag. 3168
Variante al piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno . . . . Pag. 3168

Regione Puglia:
Approvazione del piano regolatore generale, e del regolamento edilizio e variante al piano regolatore generale per le aree destinate all'insediamento industriale del comune di Galatina . . . . Pag. 3168
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Troia . . . . Pag. 3168

Regione Lombardia:
Approvazione del piano di zona del comune di Pradalunga. Pag. 3168
Variante al piano regolatore generale del comune di Pavia. Pag. 3168

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 3168

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno. Pag. 3169

Ministero della difesa:
Graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1973-74 Pag. 3172
Ammissione alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica dei candidati risultati vincitori del concorso per l'anno accademico 1972-73 . . . . Pag. 3174
Posti d'impiego civile per coadiutori dattilografi nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica . . . . Pag. 3175

Regione Liguria: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Savona . . . . Pag. 3175

Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona . . . . Pag. 3176

Ufficio veterinario provinciale di Roma: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma . . . . . . Pag. 3176

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 6 MAGGIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5 % - 1965/1976 per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'OTTAVA estrazione eseguita il 16 aprile 1974; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.
(2504)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1973, n. **1083**.

Recupero e nuova assegnazione di due posti di assistente di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, con il quale venne, fra l'altro, assegnato alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari un posto di assistente ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, con il quale venne, fra l'altro, assegnato alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Bari un posto di assistente ordinario;

Considerato che i predetti posti sono rimasti inutilizzati in quanto per la copertura di essi non sono intervenuti, nei termini indicati dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1959, n. 349, nè la nomina di assistenti di ruolo nè la nomina di assistenti incaricati, nè bandi di concorso, cosicchè debbono ritenersi venuti meno i motivi che, a suo tempo, determinarono l'assegnazione dei predetti posti alle cattedre in questione;

Considerate le esigenze prospettate dai diversi atenei;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di assistente ordinario rispettivamente assegnati, con i decreti presidenziali citati nelle premesse, alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia ed alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Bari, debbono, invece, ritenersi assegnati alla 2ª cattedra di economia politica della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 135. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1084**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

N. 1084. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 1, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 19 e 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro, approvato con regio decreto 30 gennaio 1939, n. 424.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 130. — SCIARRETTA

LEGGE 10 aprile 1974, n. **123**.

Modifica dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. **18**, sono soppresse le parole: « da almeno un anno ».

E', inoltre, soppresso l'ultimo comma del suddetto articolo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 aprile 1974, n. **124**.

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, allo atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianità utile a pensione.

Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennità pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.

Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto dei servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita.

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 3.

I trattamenti di quiescenza previsti dalla presente legge, sia per le pensioni dirette che per quelle di riversibilità, sono erogati dalla Corte costituzionale a carico del proprio bilancio.

L'indennità di buonuscita di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale della magistratura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 16 aprile 1974, n. **125**.

Aumento del contributo statale all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, stabilito con la legge 17 ottobre 1967, numero 976, è aumentato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 300 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *19 gennaio 1974*, n. **126**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, con il quale alla facoltà di magistero dell'Università di Genova è stato assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di filosofia, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 14 novembre 1973, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di magistero dell'Università di Genova per il raddoppiamento della cattedra di filosofia è destinato al raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia, con effetto dall'anno accademico 1973-74.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 104. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1974, n. **127**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, n. 1082, con il quale alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 21 gennaio 1974, nella quale la predetta facoltà ha formulato la proposta di trasferire il posto anzidetto al raddoppiamento della cattedra di anatomia e istologia patologica;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, n. 1082, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica è destinato al raddoppiamento della cattedra di anatomia e istologia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 105. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1974, n. **128**.

Proroga per il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189;

Considerata la necessità di prorogare i termini, per il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche, al fine di consentire a tutte le facoltà di scienze politiche di adeguarsi al nuovo ordinamento;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il termine di quattro anni, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1189, è prorogato di altri quattro anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 103. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **129**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della congregazione delle pie sorelle della piccola missione per le sordomute, in Bologna.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Congregazione delle suore della piccola missione per i sordomuti », assunta dalla congregazione delle pie sorelle della piccola missione per le sordomute, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 118. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **130**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS.ma del rosario, in Santa Venerina.

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria SS.ma del rosario, in contrada Cosentini del comune di Santa Venerina (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 117. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **131**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo, in Bolzano.

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Paolo, in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 116. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **132.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Latina.

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze in data 16 ottobre 1969, integrato con due dichiarazioni del 9 aprile 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 91. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **133.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Anna e di S. Ambrogio, in Castelmagno.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cuneo in data 26 febbraio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Anna e di S. Ambrogio, ambedue in Castelmagno (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 126. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **134.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro e di S. Lucia, in Monterosso Grana.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cuneo in data 26 febbraio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Pietro, in frazione omonima del comune di Monterosso Grana (Cuneo), e di S. Lucia, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 125. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **135.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., in Milano.

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 124. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **136.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'attribuzione di una porzione di terreno alla parrocchia di S. Antonio di Padova, in Castelfidardo.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Macerata e Tolentino in data 9 dicembre 1972, relativo all'attribuzione alla parrocchia di S. Antonio di Padova, in contrada Fornaci del comune di Castelfidardo (Ancona), di una porzione di terreno della superficie di mq. 4624, dismembrata dal patrimonio della chiesa di S. Stefano nello stesso comune, distinta in quel catasto alla sez. *A*, foglio IX, mappali 204 e 336/*b*, descritta e valutata L. 4.624.000 nella perizia giurata 23 marzo 1973 del geometra Giovanni Malatini, da destinare alla costruzione del sacro edificio e di locali per le opere annesse.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 123. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1973.

Approvazione del regolamento concernente i coefficienti numerici da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata e integrata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione del regolamento concernente i coefficienti numerici per la redazione dei rapporti informativi per gli impiegati delle diverse carriere ai sensi degli articoli 36 e 37 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Ai sensi del quarto comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è approvato l'unito regolamento concernente i coefficienti numerici per la redazione dei rapporti informativi per il personale delle varie carriere del Ministero.

Il regolamento stesso avrà effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Roma, addì 13 novembre 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Registro n. 3 *Comm. estero, foglio n.* 48

REGOLAMENTO CONCERNENTE I COEFFICIENTI NUMERICI DA ATTRIBUIRE NEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO.

Art. 1.

Il punteggio massimo complessivo da attribuire nei rapporti informativi del personale del Ministero di tutte le carriere è stabilito nel valore 100.

Art. 2.

I coefficienti numerici massimi da attribuire per ogni voce di giudizio parziale nei predetti rapporti informativi sono stabiliti, per le singole carriere, come segue:

a) *Carriera direttiva*:

Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	24
Qualità del servizio prestato	10
Capacità organizzativa	15
Rendimento	24
Cultura generale e capacità professionale	15
Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12

b) *Carriera di concetto*:

Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	26
Qualità del servizio prestato	10
Capacità organizzativa	10
Rendimento	27
Cultura generale e capacità professionale	15
Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore	12

c) *Carriera esecutiva*:

Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	30
Qualità del servizio prestato	15
Rendimento	30
Cultura generale e capacità professionale	15
Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore	10

d) *Carriera ausiliaria*:

Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio	32
Qualità del servizio prestato	15
Rendimento	32
Cultura generale e capacità professionale	12
Attitudine ad assolvere mansioni della qualifica superiore	9

Roma, addì 13 novembre 1973

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(3535)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.
Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 80 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Torino = 2; Milano = 3; Pisa = 2; S. Giuliano Terme = 1; Gorizia = 1; Verona = 2; Nogara = 1; Contarina = 1; Adria = 1; Vittorio Veneto = 1; Riva del Garda = 1; Mantova = 1; Roma = 20; Palermo = 5; Cosenza = 2; Rende = 1; Belvedere Marittimo = 1; Rogliano = 1; Montalto Uffugo = 1; Scalea = 1; Foggia = 2; Manfredonia = 1; Grassano = 1; Ferrandina = 1; Bari = 1; Oristano = 1; Sassari = 1; S. Giorgio a Cremano = 1; Qualiano = 1; Avellino = 1; Napoli = 1; Volla = 1; Caltanissetta = 1; Ragusa = 1; Reggio Calabria = 4; Rosarno = 1; Gioia Tauro = 1; Siderno = 1; S. Brunello = 1; Borghetto S. Spirito = 1; Andora = 1; Savona = 1; Cengio = 1; Ventimiglia Alta = 1; Sanremo = 2; Catania = 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300, ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

p. *Il Ministro*: CARTA

(3417)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1974.
Iscrizione di tredici varietà di patata nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 381 in data 26 febbraio 1974 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà di tredici varietà di patata;

Visto il verbale della predetta adunanza del 20 febbraio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di patata, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 20 febbraio 1974, sono depositate, ai sensi dell'articolo 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Patata « Aladdin »:

origine della varietà: incrocio: Bea×Verta;

responsabile della conservazione in purezza: Friese Cöop. Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed de « Z.P.C. » G.A. - Leeuwarden (Olanda).

2) Patata « Baraka »:

origine della varietà: incrocio: 50358×Avenir;

responsabile della conservazione in purezza: Otto Braak - Leeuwarden (Olanda).

3) Patata « Belle de Fontenay »:

origine della varietà: — ;

responsabile della conservazione in purezza: Fédération Nationale des Producteurs de plants de pommes de terre - Paris (Francia).

4) Patata « Colmo »:

origine della varietà: incrocio: ZPC 58.159×ZPC 55.37;

responsabile della conservazione in purezza: Folkert Gerlof Van der Zee - Leeuwarden (Olanda).

5) Patata « Daresa »:

origine della varietà: incrocio: Black 1256×Maritta;

responsabile della conservazione in purezza J. A. Crébas - Bant (Olanda).

6) Patata « Edzina »:

origine della varietà: incrocio: Climax × ZPC 55.37;

responsabile della conservazione in purezza: P. H. Edzes-Emmeloord - Leeuwarden (Olanda).

7) Patata « Eva »:

origine della varietà: incrocio: Panther×Johanna;

responsabile della conservazione in purezza: Nordostbayerischer Saatbauverband G.m.b.H. - Marktredwitz (Repubblica federale tedesca).

8) Patata « Farfadette »:

origine della varietà: incrocio: Marjolin × St. Guénolé;

responsabile della conservazione in purezza: Fédération des Syndicats Bretons des Producteurs de semences de pommes de terre - Quimper (Francia).

9) Patata « Favorita »:

origine della varietà: incrocio: (Saskia×Sirtema) × (Verta × Katadhin);

responsabile della conservazione in purezza: J. Elzinga-Emmeloord - Leeuwarden (Olanda)).

10) Patata « Jetta »:

origine della varietà: incrocio: Delos×Stirpe;

responsabile della conservazione in purezza: F. Von Zwehl - Oberarnbach (Repubblica federale tedesca).

11) Patata « Manna »:

origine della varietà: incrocio: ZPC 50.35×ZPC 55.37;

responsabile della conservazione in purezza: J. Nammensma - Biddinghuinzen - Leeuwarden (Olanda).

12) Patata « Prima »:

origine della varietà: incrocio: Stirpe×Stirpe;

responsabile della conservazione in purezza: Uniplanta - Frhr. V. Moreau - Schonach - Frhr. V. Pfetten - Niederarnbach (Repubblica federale tedesca).

13) Patata « Ratte »:

origine della varietà: — ;

responsabile della conservazione in purezza: Fédération Nationale des Producteurs de plants de pommes de terre - Paris (Francia).

Roma, addì 4 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3536)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1974.

Iscrizione di una varietà di foraggera graminacea nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 381 in data 26 febbraio 1974 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di foraggera graminacea;

Visto il verbale della predetta adunanza del 20 febbraio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di foraggera graminacea la cui descrizione approvata dalla commissione nella riunione del 20 febbraio 1974, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Loglio d'Italia « Prima Roskilde »:

responsabile della conservazione in purezza: Dansk Planteforaedling A/S - Overbygaard Borkop (Danimarca).

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3537)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1974.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, con il quale sono stati iscritti nei registri medesimi, trentotto tipi di mais da granella;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 20 giugno 1973, con il quale sono state iscritte, nei registri medesimi, undici varietà di foraggere;

Viste le domande inoltrate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di sementi, con le quali è stata richiesta la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 381 del 26 febbraio 1974, con la quale il Presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione di una varietà di frumento, nove tipi di mais da granella, due varietà di barbabietola da zucchero, una varietà di festuca arundinacea e una varietà di dactylis (pannocchina);

Visto il verbale della predetta adunanza del 20 febbraio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono cancellate, dai registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di specie agrarie:

Frumento tenero: Autonomia A;

Mais da granella: Funk's G 30/A, Funk's G Duke, Funk's G Exellent, A. 560, T. 879, T. 5996, Embro 22, Embro 44, Cise 580;

Barbabietola da zucchero: Aj Poly 1, Janasz AJ 3;

Festuca arundinacea: Motall;

Dactylis (pannocchina): Dactimo.

Roma, addì 6 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3538)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 20 gennaio 1971, del 24 settembre 1971, del 12 ottobre 1972 e del 30 gennaio 1973;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 19 luglio 1973;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 42, lettera *p*), e 51 dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA

Art. 42, lettera *p*). — Anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta dagli enti finanziati e perfezionate ai sensi di legge e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 43 e 44 in merito ai limiti di fido, nonché dell'art. 51, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 51. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 42: complessivamente 16 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 42: complessivamente 18 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni e le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 42, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne il punto di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Infine, l'ammontare complessivo dei prestiti pluriennali, turistici e dell'artigianato di cui alla lettera *u*) dell'art. 42 deve essere cumulato con quello delle operazioni ipotecarie, dei mutui chirografari e dei crediti contro ipoteca mobiliare per essere contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo le specie delle garanzie che assistono i prestiti stessi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3582)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1974.

Autorizzazione alla Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino, ora Banca Venturi, società per azioni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Diso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 3 giugno 1963, 19 gennaio 1970 e 22 febbraio 1973, con i quali la Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino (Lecce), ora Banca Venturi, società per azioni, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Copertino, Carmiano, Leverano, Monteroni, Nardò, Novoli, Veglie e Lecce, in provincia di Lecce;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Vallone Venturi, società in nome collettivo con sede in Copertino (Lecce), ora Banca Venturi, società per azioni, con i decreti 3 giugno 1963, 19 gennaio 1970 e 22 febbraio 1973 di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Diso, in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Venturi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3580)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 5 gennaio 1974 relativo all'iscrizione di cinquanta tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 5 febbraio 1974, con il quale sono stati iscritti, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, cinquanta tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 9) dell'articolo unico, l'ibrido semplice « Rosalba » cui è stata erroneamente attribuita una classe di maturazione diversa da quella di appartenenza;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 5 gennaio 1974;

Decreta:

Il tipo di mais da granella « Rosalba », di cui al n. 9) dell'articolo unico del decreto ministeriale 5 gennaio 1974, appartiene alla classe di maturazione 600, anzichè 400.

Roma, addì 19 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. Per il periodo 1° maggio-31 agosto 1974 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit.	173.000
Plata	»	186.000

Centro America - Sud Pacifico:

La Guaira	Lit.	169.000
Barranquilla-Cristobal	»	185.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	229.000
Callao-Habana-Acapulco	»	249.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	282.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit.	183.000
Durban	»	187.000
Beira	»	194.000

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit.	363.000
Melbourne-Adelaide	»	372.000
Sydney	»	383.000
Brisbane	»	392.000
Cairns	»	404.000

2. Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit.	164.000
Plata	»	176.000

Centro America - Sud Pacifico:

La Guaira	Lit.	162.000
Barranquilla-Cristobal	»	175.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	219.000
Callao-Habana-Acapulco	»	236.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	268.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit.	170.000
Durban	»	176.000
Beira	»	181.000

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit.	332.000
Melbourne-Adelaide	»	345.000
Sydney	»	352.000
Brisbane	»	357.000
Cairns	»	371.000

3. Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000 - 25.000 - 27.000 - 32.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 49.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti, le quali siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 66.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000 - 24.000 - 27.000 - 30.000 - 36.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 54.500 - 71.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000 - 23.500 - 26.000 - 28.000 - 34.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 52.000 - 68.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. Per le navi « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Federico C. » e « Eugenio C. », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di Lit. 5.000, per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopraspecificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguate capacità;

c) Lit. 33.000 - 35.000 - 37.000 - 43.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 63.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 80.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000 - 34.000 - 37.000 - 40.000 - 47.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 68.500 - 85.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000 - 33.500 - 36.000 - 38.500 - 45.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 66.000 - 82.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di lit. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canada), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accertato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 27 aprile 1974

Il direttore generale reggente ad interim
FALCHI

(3638)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972-1987

Si rende noto che il giorno 25 maggio 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dello ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle centosedici serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972-1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 27, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di sei serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1974

(3615)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 2 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	633,05	633,05	629,75	633,05	637 —	633,10	632,90	633,05	633,05	633,05
Dollaro canadese	659,35	659,35	658 —	659,35	655 —	659,30	659,30	659,35	659,35	659,35
Franco svizzero	213,90	213,90	214 —	213,90	207,25	213,90	213,97	213,90	213,90	213,90
Corona danese	106,40	106,40	106 —	106,40	103,50	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40
Corona norvegese	117,87	117,87	117,75	117,87	114 —	117,85	117,83	117,87	117,87	117,87
Corona svedese	146,60	146,60	146,75	146,60	143 —	146,50	147 —	146,60	146,60	146,60
Fiorino olandese	242,10	242,10	241,50	242,10	235,75	242,10	241,99	242,10	242,10	242,10
Franco belga	16,56	16,56	16,60	16,56	16,20	16,55	16,5750	16,56	16,56	16,56
Franco francese	127,90	127,90	128,60	127,90	130,25	127,90	128,06	127,90	127,90	127,90
Lira sterlina	1526,80	1526,80	1528 —	1526,80	1508,10	1526.80	1527,80	1526,80	1526,80	1526,80
Marco germanico	255,90	255,90	257 —	255,90	249,50	25 ,90	255,75	255,90	255,90	255,90
Scellino austriaco	34,5125	34,5125	34,55	34,5125	33,50	34,50	34,53	34,5125	34,51	34,51
Escudo portoghese	30 —	30 —	30 —	30 —	25,40	30,10	29,25	30 —	30 —	30 —
Peseta spagnola	10,97	10,97	10,95	10,97	10,75	10,95	10,97	10,97	10,97	10,97
Yen giapponese	2,2675	2,2675	2,28	2,2675	2,25	2,26	2,27	2,2675	2,26	2,26

Media dei titoli del 2 maggio 1974

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	98,225
Redimibile 3,50% 1934	99,500
» 3,50% (Ricostruzione)	87,650
» 5% (Ricostruzione)	96 —
» 5% (Riforma fondiaria)	93,600
» 5% (Città di Trieste)	94,875
» 5% (Beni esteri)	92,350
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50% » » 1968-83	90,225
» 5,50% » » 1969-84	91,150
» 6% » » 1970-85	93,775
» 6% » » 1971-86	93,350
» 6% » » 1972-87	93,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1975)	97,125
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,575
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,025
» 5% (» 1° aprile 1978)	92,050
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	94,475
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	93,600
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	93,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	632,975
Dollaro canadese	659,325
Franco svizzero	213,935
Corona danese	106,40
Corona norvegese	117,85
Corona svedese	146,80
Fiorino olandese	242,045
Franco belga	16,567
Franco francese	127,98
Lira sterlina	1527,30
Marco germanico	255,825
Scellino austriaco	34,521
Escudo portoghese	29,625
Peseta spagnola	10,97
Yen giapponese	2,269

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° gennaio 1974 al 27 gennaio 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 3566/73.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	1.684	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	2.415	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	11.008	1.749	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	365	970	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%	450	1.363	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa) non contenenti amido o fecola	535	1.749	—
	17.04-414	bb) altri	780	1.749	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%	772	2.136	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%	1.463	2.522	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%	2.155	2.915	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%	2.998	3.302	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	3.689	3.688	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6.477	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	9.626	970	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	9.905	1.553	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	8.669	2.332	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	6.811	3.105	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	2.330	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	2.912	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	3.883	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	2.739	970	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	11.427	780	—
	18.06-560	b) uguale o superiore a 7%	16.983	780	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (segue)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8.672	zero	—
		II. Altri:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	1.747	1.749	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	2.136	2.136	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . . .	7.229	2.136	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . . .	9.544	2.136	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . . .	12.128	1.939	—
	13.06-621	4. uguale o superiore a 6%	14.907	1.939	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12.765	386	—
	18.06-992	b) altre	12.765	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	9.350	1.939	—
	18.06-994	2. altre	9.350	—	—
		b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	39.747	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5 % ed inferiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	17.879	2.136	—
	18.06-997	bb) non nominate	39.747	—	—
		c) uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	1.071	—	—
	19.01-005	B. altri	873	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	3.670	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% . .	1.408	—	—
	19.02-025	bb) uguale o superiore a 60%	2.768	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-035	2. altre	953	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-045	2. altre	zero	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-055	2. altre	zero	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-065	2. altre	zero	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	—
	19.02-075	2. altre	zero	—	—
	19.02-080	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	zero	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%	7.502	—	—
	19.02-090	b) uguale o superiore a 5%	11.327	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	zero	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . . .	zero	—	—
	19.03-905	II. non nominate	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	zero	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	1.295	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	zero	—	—
	19.05-900	C. altri	zero	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	zero	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	1.138	—	2.407
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	zero	—	zero
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	zero	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	zero	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	zero	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	700	—	—
	19.08 104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	1.544	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	2.388	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a) inferiore a 70%	1.941	1.939	—
	19.08-204	b) uguale o superiore a 70%	3.495	3.498	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	zero
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	212	970	—
	19.08-214	2. altri	11.088	970	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	600	1.363	—
	19.08-221	2. altri	11.476	1.363	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	1.182	1.939	—
	19.08-227	2. altri	12.059	1.939	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	zero	—	zero
	19.08-234	2. altri	12.267	—	zero
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	zero	583	—
	19.08-241	2. altri	10.130	583	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	225	1.553	—
	19.08-247	2. altri	11.192	1.363	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	zero	—	zero
	19.08-254	2. altri	5.353	—	zero
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	zero	583	—
	19.08-261	2. altri	9.679	386	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	zero	—	zero
	19.08-267	b) altri	zero	386	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	752	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	1.345	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a) secchi	zero	—	—
	21.06-155	b) altri	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	608	—	—
	21.07-104	II. riso	zero	—	—
	21.07-107	III altri	zero	—	—
		B paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	zero	—	—
		II paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a) cotte	zero	—	—
	21.07-207	b) altre	zero	—	—
		C gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	2.739	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	11.427	—	—
	21.07-350	b) uguale o superiore a 7%	16.983	—	—
		D iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	15.913	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5%	41.674	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.415	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% . . .	5.093	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4%	37.043	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	17.682	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% . . .	25.638	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% . . .	32.711	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	46.856	—	—
	21.07-458	b) uguale o superiore a 1,5%	46.304	—	—
	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	27.782	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% . .	zero	—	—
	21.07-803	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% . . .	zero	—	—
	21.07-804	cc) uguale o superiore a 45%	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	544	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	zero	—	—
	21.07-807	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	zero	—	—
	21.07-808	cc) uguale o superiore a 45%	zero	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	971	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	212	—	—
	21.07-811	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	zero	—	—
	21.07-812	cc) uguale o superiore a 45%	zero	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	1.747	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	988	—	—
	21.07-815	bb) uguale o superiore a 32%	704	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	3.106	—	—
	21.07-817	2. altre	2.727	—	—
	21.07-818	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	3.689	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.261	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	8.502	—	—
	21.07-821	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	8.122	—	—
	21.07-822	cc) uguale o superiore a 45%	7.743	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.804	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	8.890	—	—
	21.07-825	bb) uguale o superiore a 32%	8.511	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	10.232	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	9.473	—	—
	21.07-828	bb) uguale o superiore a 32%	9.188	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	11.008	—	—
	21.07-830	2. altre	10.344	—	—
	21.07-831	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	12.173	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	18.522	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	17.763	—	—
	21.07-834	bb) uguale o superiore a 32%	17.383	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	19.065	—	—
	21.07-836	2. altre	18.151	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	19.492	—	—
	21.07-838	2. altre	18.828	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20.269	—	—
	21.07-840	2. altre	19.984	—	—
	21.07-841	e) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	20.851	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	27.782	—	—
	21.07-843	2. altre	27.023	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	28.326	—	—
	21.07-845	2. altre	27.838	—	—
	21.07-846	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	28.753	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	41.674	—	—
	21.07-848	2. altre	41.484	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)	21.07-849	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	42.062	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	45.318	—	—
	21.07-851	2. altre	44.559	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	46.094	—	—
	21.07-853	2. altre	45.525	—	—
	21.07-854	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	47.065	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	69.789	—	—
	21.07-856	2. altre	69.355	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	70.566	—	—
	21.07-858	2. altre	69.933	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	89.729	—	—
	21.07-860	b) altre	90.117	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	108.762	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	1.803	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	3.167	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	6.408	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	zero	—	—
		III. sorbite:			
		a) in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-750	2. altra	zero	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
29.04 (*segue*)		b) altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	zero	—	—
	29.04-790	2. altra	zero	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	zero	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	zero	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	zero	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	zero	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	zero	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a) inferiore a 55%, in peso	zero	—	—
	38.12-113	b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	zero	—	—
	38.12-115	c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	zero	—	—
	38.12-117	d) uguale o superiore a 83%, in peso	zero	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. numero 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . . . L. 3.885 per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » zero per 100 kg
Farina di segala . . . . . » 2.407 per 100 kg

(3394)

Dazi specifici e supplementi dazio applicabili dal 1° novembre 1973 al 31 gennaio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2875/73 e n. 115/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico		
			dall'1-11-73 al 31-12-73	dall'1-1-74 al 27-1-74	dal 28-1-74 al 31-1-74
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:			
		A. albumine:			
		II. altre:			
		a. ovoalbumina e lattoalbumina:			
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	26.968,50	28.130,22	29.540,88
	35.02-290	2. altre	3.763,50 (*a*)	3.925,62 (*a*)	4.122,48 (*a*)

(*a*) In aggiunta al dazio specifico si applica, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dall'Austria, un supplemento dazio nella seguente misura per 100 kg:

dal 1° novembre 1973 al 31 dicembre 1973 L. 6.370,00;
dal 1° gennaio 1974 al 19 gennaio 1974 L. 6.644,40;
dal 20 gennaio 1974 al 27 gennaio 1974 L. 3.390,00;
dal 28 gennaio 1974 al 31 gennaio 1974 L. 3.560,00.

(3316)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1974, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 248, è stato rigettato il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato in data 15 giugno 1970 dai direttori di sezione Crescimanno dott. Renato, Martano dott. Giorgio, Bafile dott. Paolo, Mimmo dottor Antonio, avverso il decreto ministeriale 22 dicembre 1969, con cui è stato definito con esito negativo il concorso speciale, per esami, a due posti per la promozione a direttore di divisione e avverso il decreto ministeriale 2 gennaio 1970, relativo alla promozione, per merito comparativo, di undici funzionari alla predetta qualifica di direttore di divisione.

(3463)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio padovano per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede in Padova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 1007 in data 23 aprile 1974, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio padovano per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, con sede sociale in Padova, piazza Insurrezione, n. 10, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(3541)

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Taranto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 885 in data 9 aprile 1974 è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Taranto, con sede sociale in Taranto, viale Virgilio numero 142, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(3313)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1195-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1195-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Delucchi & Zacchero, con sede in Valenza (Alessandria), via B. Cellini, n. 25.

(3094)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 399-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 399-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Corti Mario, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavallotti, n. 17.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(3086)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 659-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 659-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Tornati Alessandro, con sede in Valenza (Alessandria), via Galimberti, n. 26.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(3084)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 737-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dodici punzoni recanti il marchio di identificazione « 737-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cresta Mario, con sede in Valenza (Alessandria), via San Salvatore, n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(3085)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 1974 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1969 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Valerio Valerio.

(3464)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Guerino Serra è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari).

Il sig. Giuseppe Puddu Usai è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesturi (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Governatore: CARLI

(3198)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cattolica

Con delibera della giunta regionale n. 2357 in data 10 dicembre 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 983 in data 10 aprile 1974) è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale adottata con deliberazione consiliare del comune di Cattolica n. 52 del 22 marzo 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 189 in data 23 aprile 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3618)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Modena

Con delibera della giunta regionale n. 368 in data 27 febbraio 1974 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia Romagna con atto n. 970/1096 in data 10 aprile 1974), sono state approvate le varianti parziali al vigente piano regolatore generale interessanti le località di Cognento, via Mascagni, via Lana angolo via Giardini, viale Caduti in guerra, adottate con deliberazione del consiglio comunale di Modena n. 924/10986 in data 22 dicembre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 192 in data 23 aprile 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3619)

Variante al piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno

Con delibera della giunta regionale n. 367 in data 27 febbraio 1974 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 969/1066 nella seduta del 9 aprile 1974) è stata approvata la variante normativa al vigente piano regolatore generale, consistente nella modificazione dell'art. 5, primo comma, delle norme di attuazione, relativo alle «zone per attrezzature civiche», adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 33 in data 29 marzo 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 190 in data 23 aprile 1974 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3620)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale, e del regolamento edilizio e variante al piano regolatore generale per le aree destinate all'insediamento industriale del comune di Galatina.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 539 in data 28 febbraio 1974, sono stati approvati, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificati ed integrati dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Galatina (Lecce), nonchè la variante al piano regolatore generale per le aree destinate all'insediamento industriale.

(3465)

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Troia

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 909 in data 8 aprile 1974, sono stati approvati, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificati ed integrati dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale e l'annesso regolamento edilizio del comune di Troia (Foggia).

(3591)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Pradalunga

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 5 marzo 1974, n. 7138, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pradalunga (Bergamo) contestualmente al programma di fabbricazione.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai propriefari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3592)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pavia

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 5 marzo 1974, n. 7166, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, le deliberazioni del consiglio comunale di Pavia n. 16 del 9 gennaio 1973 e n. 30 del 30 marzo 1973, con le quali si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, delle aree in località Cravino ad opere di edilizia universitaria per l'attuazione del piano di sviluppo dell'Università degli studi di Pavia.

(3593)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/610 S. Dor. d. Valle del 20 novembre 1933, con il quale il cognome del sig. Giovanni Kocjančič, nato a S. Dorligo della Valle il 19 settembre 1879, venne ridotto in forma italiana di «Canziani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Strani, ai figli Giuseppe, Giustina, Daniele, Giovanni Vittorio, Romano ed ai fratelli Antonio e Carlo;

Vista la domanda di data 25 marzo 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Canziani Vojko, nato a S. Dorligo della Valle il 6 luglio 1946 ed ivi residente - Crogole 11, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Kocjančič»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/610 S. Dor. d. Valle del 20 novembre 1933 è revocato. Di conseguenza il cognome del signor Canziani Vojko è restituito nella forma originaria di «Kocjančič».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 aprile 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(3466)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attualmente disponibili sei posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e di passaggio di carriera nell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, esclusivamente nelle prefetture aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319, e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7) della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai n. 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano parecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 367, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso, se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera *B*), del precedente art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Presentazione domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi di servizio indicate all'art. 1;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di stenodattilografia e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di stenodattilografia:

la prova pratica di stenodattilografia consiste nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, scelto dalla commissione giudicatrice, per la durata di circa dieci minuti ed alla velocità di circa ottanta parole al minuto e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta di cultura generale e quella pratica di stenodattilografia avranno luogo in Milano, presso il Politecnico, via Bonardi n. 5, nei giorni 11 e 12 luglio 1974, alle ore 8,30.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica di stenodattilografia.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-D.M.-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 12.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata, da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 17.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello interno, con il seguente trattamento economico:

stipendio annuo lordo (parametro 120) L. 882.000, oltre all'assegno perequativo, all'indennità integrativa speciale, alla 13ª mensilità, nonchè alle eventuali quote di aggiunta di famiglia e alle eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 aprile 1974

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1974
Registro n. 13, foglio n. 177

(3515)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 16 marzo 1973, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 1973, registro n. 13 Difesa pers. mil., foglio n. 255, concernente il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1973-74 di centosessantacinque allievi ufficiali da assegnare:

125 al Corpo di stato maggiore;

40 ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali);

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 18 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti in data 6 ottobre 1973, registro n. 23 Difesa pers. mil., foglio n. 316, con il quale è stata

nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1973-74;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, di cui alle premesse:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1. Ruzittu Salvatore;
2. Bottiani Antonio;
3. Zilocchi Luciano;
4. Sgobba Nicolino;
5. Piantadosi Ettore;
6. Lorenzini Giorgio Rinaldo;
7. de Biase Francesco Maria;
8. Bertelli Ugo;
9. Santarini Marco;
10. Ritrivi Antonio Vincenzo;
11. Bullini Roberto;
12. Seu Antonio;
13. Marzullo Piersandro;
14. Barbato Antonio;
15. Sini Michele;
16. Di Terlizzi Piero Giuseppe;
17. Marangio Sergio;
18. Ciffolilli Fernando;
19. Leone Mario;
20. Zamboni Ercole;
21. Galati Maurizio;
22. Di Capua Alessandro;
23. Chiucchiù Raffaele Maria;
24. Barbero Maggiorino;
25. Aglietti Francesco;
26. Emmanuele Natale;
27. Stillavati Michele;
28. Renzi Alessandro;
29. Ottani Francesco;
30. Vanarelli Gabriele;
31. Di Cesare Luigi Mario;
32. Papini Enzo;
33. Bonanni Daniele;
34. Corbari Carlo;
35. Sauro Romano;
36. Moraca Attilio;
37. De Matteis Fulvio;
38. Romandini Stefano;
39. Libertucci Angelo;
40. Venzi Alberto;
41. Patano Gabriele Mario;
42. Sartini Enrico;
43. Murianni Elio;
44. Pullano Luigi;
45. Avella Alberto;
46. Piroli Alessandro;
47. Laurieri Francesco Domenico;
48. Bevilacqua Roberto;
49. Pisani Corrado Guido;
50. Santoro Roberto;
51. Caporale Antonio;
52. Mariano Antonio Valter;
53. Cossu Giannicola;
54. Messina Massimo;
55. Lopez Sergio;
56. Carnevali Marco;
57. Rossi Walter;
58. Cianchetti Pierluigi;
59. Miranda Enrico;
60. Nardini Guglielmo;
61. Petri Stefano;
62. Parisi Antonino Domenico;
63. Di Paolo Renato;
64. Tagliavini Pietro;
65. Giannelli Gilberto;
66. Santoro Giovanni;
67. Casale Luigi;
68. Queirolo Gian Raffaele;
69. Grasso Giuseppe;
70. De Luca Vincenzo;
71. Curatolo Beniamino;
72. Rosati Pierluigi;
73. Ruscelli Claudio Giovanni;
74. Fazzari Claudio;
75. Secci Alessandro;
76. Piscopo Gennaro;
77. Maisto Angelo;
78. Greco Tullio;
79. Monsù Giovanni;
80. De Logu Giovanni;
81. Mirabella Salvatore;
82. Fiore Raffaele;
83. Sbordoni Attilio;
84. Labate Ivo;
85. Fraccalvieri Pierfranco;
86. Febbrile Antonio;
87. Labrini Demetrio;
88. Del Bianco Donato.

CORPI TECNICI
(*Genio navale e armi navali*)

1. Ottino Franco;
2. Gianni Claudio-Gino;
3. Monteleone Giuseppe Maria;
4. Muricchio Giuseppe;
5. Saltini Guido;
6. Ferrara Giampaolo;
7. Marsich Flavio;
8. Maggio Angelo;
9. Cova Guido;
10. De Giorgi Mario;
11. Cavallari Massimo;
12. Varaldo Alessandro;
13. Inserra Roberto;
14. Particco Martire Vincenzo;
15. Albizzi Paolo;
16. Bellossi Giuseppino;
17. Di Nuzzo Michele;
18. Cavuto Mario;
19. Fellner Riccardo;
20. Morellato Claudio;
21. Mantovani Flavio;
22. Takanen Riccardo;
23. Valentini Federico;
24. Grossi Massimo;
25. Rolandi Antonangelo;
26. Ciccarello Salvatore Massimo;
27. Grando Roberto Giovanni;
28. Giacomazzo Cesare;
29. Harasin Elpidio Maria;
30. Calabrò Claudio;
31. Manfredini Marco;
32. Sani Stefano;
33. Ricci Giuseppe;
34. Guerriero Guido;
35. Puglisi Maurizio;
36. Gabriele Natale;
37. Ceccarelli Alessandro;
38. Concina Bruno;
39. Bianchi Antonio;
40. Organo Angelo;
41. Milone Cesario;
42. Pidutti Paolo;
43. Pane Luciano;
44. Baldini Enrico;
45. Bezzi Gualtiero;
46. Tomaselli Vincenzo Benedetto;
47. Cardini Fabio Alfredo;
48. Falcone Paolo;
49. Buccheri Francesco Girolamo;
50. Fanelli Giulio;
51. Filippucci Fausto;
52. Barranco Adriano;
53. Anastasi Massimo;
54. Lorenzoni Daniele;
55. Garau Michele;
56. Zampetta Michele;
57. Maggiora Massimo;

58. Iannelli Virgilio;
59. Boldrini Valerio;
60. Sabatini Enrico;
61. Goglio Piero Aldo;
62. Fantozzi Mario;
63. Carabellese Corrado;
64. Attivissimo Michele;
65. Fiertler Giuseppe;
66. Moncada Francesco;
67. Bizzarri Giovanni;
68. Cannizzo Alfio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1974
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 153

(3594)

Ammissione alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica dei candidati risultati vincitori del concorso per l'anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1972, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1972-73, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972, registro n. 10 Difesa aeronautica, foglio n. 166;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1972, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972, registro n. 31 Difesa aeronautica, foglio n. 3;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1973, con il quale sono state approvate le graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1973, registro n. 27 Difesa aeronautica, foglio n. 9;

Considerato che i candidati vincitori per il ruolo naviganti: Pazienza Paolo, Rossi Berluti Paolo Maria, Federici Carlo, Zautzik Mario, Amato Eugenio Maria, Pistone Piero, Stopponi Andrea, Reffo Virgilio, Sansoni Giovanni, Marzarotto Giampaolo, Pulcinella Riccardo, Sonzini Mauro, Santamaria Salvatore, Pallotta Claudio, Illari Francesco e Schianchi Mario, hanno dichiarato di rinunciare all'ammissione all'Accademia aeronautica; e che i candidati: Guglielmino Antonino, Fabbro Claudio Angelo e Vitulano Giuseppe, classificatisi oltre il 120° posto, ma risultati vincitori per effetto delle predette rinuncie, hanno anch'essi dichiarato di rinunciare all'ammissione all'Accademia aeronautica; e che i candidati: Caneva Paolo, De Prosperis Alfredo e Bolla Pierino, vincitori sia per il ruolo naviganti che per il ruolo ingegneri, hanno optato per il ruolo ingegneri, e che quindi sono risultati vincitori nell'ordine di graduatoria, per il ruolo naviganti, i candidati: Inguscio Raffaele, Zappa Roberto Ersilio, Cravero Francesco, Ceccarelli Ivo Roberto, Merenda Luciano, Perna Salvatore, Brentegani Bruno, Codato Roberto, Fiordiliso Riccardo, Esposito Carlo, Fiorilla Alberto Salvatore G., Ciceroni Aldo, Viganò Fabio, Mastrangelo Luigi, Massera Massimo, Savini Davide, Lassandro Andrea Angelo G., Valeriani Luca e Rolle Cesare;

Considerato che i candidati vincitori per il ruolo ingegneri: Civieri Alberto Maria Giuseppe, Gaudiosi Claudio e Canetto Andrea, hanno dichiarato di rinunciare all'ammissione all'Accademia aeronautica; e che il candidato Sansonetti Sergio, classificatosi al 24° posto, ma risultato vincitore per effetto delle predette rinuncie, ha anch'esso dichiarato di rinunciare all'ammissione all'Accademia aeronautica; e che i candidati: Mazzeo Mariano e Carpentieri Paolo, vincitori sia per il ruolo naviganti che per il ruolo ingegneri, hanno optato per il ruolo naviganti; e che i candidati: Saccoccia Quirino e Guidubaldi Mario, classificatisi rispettivamente al 21° e 25° posto, ma risultati vincitori per effetto delle predette rinuncie, hanno optato per il ruolo naviganti, e che quindi sono risultati vincitori nell'ordine di graduatoria, per il ruolo ingegneri, i candidati: Mele Giuseppe Ignazio, Giuliani Eletti Arnaldo, Barbieri Sergio, Angeli Claudio e Papale Paolo;

Considerato che nei confronti dei vincitori del concorso di cui al suindicato decreto ministeriale in data 15 giugno 1973, è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, per il ruolo naviganti normale, i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1972 indicato in preambolo:

1) Surian Alvino
2) Marzollo Giuseppe
3) Ottone Pierernesto
4) Marino Valter
5) Bobbi Claudio
6) Biazzi Wolfango Ronny
7) Xausa Diego
8) Ponzanelli Corrado
9) D'Auria Cosimo
10) Bellandi Pietro Antonio
11) Reppucci Ugo
12) Moccagatta Stefano Gerolamo
13) Urbano Antonio
14) Di Labio Roberto Pasquale A.
15) Rossi Umberto
16) Benzi Bruno
17) Criscuolo Eugenio
18) Bonuccelli Roberto
19) Gemma de Julio Dario
20) Massignan Giorgio
21) Bencini Roberto
22) Di Gioia Francesco
23) Casalino Giuseppe Natale
24) Mazzeo Mariano
25) Carpentieri Paolo
26) Saccoccia Quirino
27) Guidubaldi Mario Franco
28) Piagnani Giorgio
29) De Gennaro Lanfranco
30) Musati Ugo
31) Corradini Fausto
32) Malvezzi Claudio
33) Cassioli Luigi
34) Finaldi Carmine Antonio
35) Lasagni Elio
36) Nissim Danilo Ruggero Giacomo
37) Lorenzetti Luigi
38) Di Sarno Gennaro Maria Luigi A.
39) Rabito Mauro
40) Zorzino Giuseppe
41) Tamburrini Antonio
42) Valentini Fiorenzo
43) Marsilli Carlo
44) Melcarne Luigi
45) Lodovisi Maurizio
46) Negrin Claudio
47) Viscogliosi Roberto
48) De Luca Carmine
49) Giannini Arduino
50) Lancellotti Mauro
51) Tenga Agostino
52) Villa Sergio
53) Buonadonna Franco
54) Baron Gianni
55) Boscato Carlo
56) Romania Giuseppe
57) Uberti Giorgio Anacleto G.
58) Guerrini Roberto
59) Mortato Leonardo
60) Muzzi Guido
61) Pizzoccheri Giovanni Rino
62) Asti Francesco
63) Ponta Giovanni
64) Toso Pietro
65) Sole Marcello
66) Degli Abbati Valerio
67) Lattanzi Raffaele
68) Salvadorinni Maurizio
69) Camerlingo Luigi Alfonso
70) Dal Farra Ivo
71) Mistretta Franco
72) Iodice Pietro
73) Rossetti Riccardo Guido Pasquale
74) Bidinost Sergio
75) Bonotto Sanzio
76) Carrieri Antonio
77) d'Avossa Gianfranco
78) Meli Carmelo
79) Mazzoleni Piergiorgio
80) Monti Andrea
81) Calzetta Gianfranco
82) Monti Antonio
83) Veronesi Roberto Emilio
84) Baldassarri Sergio
85) Baldazzi Elia
86) Del Rio Massimo
87) Heiss Johann
88) Mombelli Pier Giuseppe Aldo
89) Pagani Mauro
90) Gorga Pasquale
91) Dal Dosso Filiberto
92) Ghiotto Giannino
93) Carrozza Gianluca
94) Ziliotto Umberto
95) Bellini Ferruccio Lino
96) Bertini Claudio
97) Berti Massimo
98) Vitiello Leopoldo
99) Romanini Bruno
100) Gonizzi Barsanti Attilio
101) D'Amato Domenico
102) Inguscio Raffaele
103) Zappa Roberto Ersilio
104) Cravero Francesco
105) Ceccarelli Ivo Roberto
106) Merenda Luciano
107) Perna Salvatore
108) Brentegani Bruno
109) Codato Roberto
110) Fiordiliso Riccardo
111) Esposito Carlo
112) Fiorilla Alberto Salvatore G.
113) Ciceroni Aldo
114) Viganò Fabio
115) Mastrangelo Luigi
116) Massera Massimo
117) Savini Davide
118) Lassandro Andrea Angelo Giacomo
119) Valeriani Luca
120) Rolle Cesare

Art. 2.

Sono ammessi alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, per il ruolo ingegneri, i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1972 indicato in preambolo:

1) Signore Luigi
2) Caneva Paolo
3) Alessandrini Sergio
4) De Prosperis Alfredo
5) Barbaglia Giuliano
6) De Scisciolo Marcello
7) Taglialatela Raffaele
8) Langella Francesco
9) Cutolo Michele Domenico
10) Bolla Pierino
11) Giancane Cesare Quintino Antonio
12) Venturini Giacomo Lucio
13) D'Apolito Roberto
14) Ragonesi Mauro
15) Laino Luigi
16) Mele Giuseppe Ignazio
17) Giuliani Eletti Arnaldo
18) Barbieri Sergio
19) Angeli Claudio
20) Papale Paolo

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 317

(3554)

Posti d'impiego civile per coadiutori dattilografi nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, trenta posti di coadiutore dattilografo, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 500 nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore dattilografo, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

I sottufficiali concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti:

saggio di copiatura con velocità libera secondo modalità e durata che saranno, al momento, stabilite e precisate ai concorrenti dalla commissione esaminatrice.

La sede, il giorno preciso e l'ora di presentazione relativi alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 24 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(3553)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità - sicurezza sociale, dott. Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione alle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il decreto del medico provinciale di Savona n. 1234 in data 6 marzo 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto dell'ufficiale sanitario del comune di Vado Ligure (Savona);

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona, nonché le designazioni effettuate dal Ministero della sanità;

Vista la deliberazione della giunta municipale n. 634 del 20 ottobre 1972 con la quale il comune di Vado Ligure segnala, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il dott. Rinaldo Ghini;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Scazzarella dott. Enzo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Bruno dott. Bartolomeo, vice prefetto ispettore della prefettura di Savona;

Fieschi prof. Aminta, direttore della clinica medica della Università di Genova;

Crovari prof. Piero, direttore della seconda cattedra di igiene dell'Università di Genova;

Ghini dott. Rinaldo, ufficiale sanitario del comune di Loano.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 9 aprile 1974

Il presidente: DAGNINO

(3561)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 429 in data 25 agosto 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1971;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, direttore di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

Componenti:

De Bellis dott. Michele, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Cremona;
Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova;
Maggipinto prof. Bruno, primario ostetrico ginecologo presso l'ospedale di Cremona;
Patrini prof. Giovanni, primario ostetrico presso l'ospedale maggiore di Crema;
Zucchi Laura, ostetrica condotta di Grumello Cremonese.

Segretario:

Bellorini dott.ssa Lucia, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 22 febbraio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3400)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3996/36 del 6 luglio 1973, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto, vacanti nei comuni della provincia di Roma;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e le disposizioni al riguardo emanate;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;
Viste le designazioni fatte pervenire dagli uffici, enti ed organizzazioni interessate;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma è costituita come segue:

Presidente:

Loiacono dott. Francesco, funzionario amministrativo della regione Lazio in servizio presso l'assessorato sanità ed assistenza

Componenti:

Governatori dott. Sesto, funzionario veterinario della regione Lazio in servizio presso l'assessorato sanità ed assistenza;
Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Corsico prof. Giuseppe, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;
Benedetti dott. Alfonso, veterinario comunale di Albano.

Segretario:

Marchitelli dott.ssa Caterina, funzionario amministrativo della regione Lazio in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Roma.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà la sua sede in Roma; tale provvedimento sarà, inoltre, affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Roma, addì 9 aprile 1974

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

(3181)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741160)